



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero: 42 Data: 08/09/2016

OGGETTO: Svolgimento di lavoro di pubblica utilita' non retribuito, ai sensi degli artt. 168 Bis C.P., art 464 Bis C.P.P. e Art.2 comma 1 del D.M. 8 Giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia - Approvazione schema di convenzione con il Tribunale di Ancona

L'anno duemilasedici nel giorno 08 del mese di settembre alle ore 17,30 presso la Sala Riunioni dell'ASP Ambito 9 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Servizi alla Persona "ASP Ambito 9", giusta convocazione prot. n. 46624 del 19.08.2016.

Sono presenti

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA
Mosconi Sergio	Presidente	SI
Martina Coppari	Vicepresidente	SI
Tonino Cingolani	Membro	SI
Silvia Lorenzini	Membro	SI
Fabiana Piergigli	Membro	SI

Partecipa il Direttore dell'ASP Ambito 9, Dott. Franco Pesaresi, anche con funzioni di segreteria.

E' presente il Revisore Unico, Rag. Marina Pittori.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente Sergio Mosconi assume la presidenza.

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Svolgimento di lavoro di pubblica utilità non retribuito, ai sensi degli artt. 168 Bis C.P., art 464 Bis C.P.P. e Art.2 comma 1 del D.M. 8 Giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia - Approvazione schema di convenzione con il Tribunale di Ancona

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 168 bis c.p. che prevede che, su richiesta dell'imputato il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale esterno, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 168 bis comma 3 c.p. il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operino in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

CHE ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest'ultimo con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

CHE il Ministro della Giustizia ha delegato con l'atto allegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2 comma 1 del D.M. 88/2015 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis del codice penale;

DATO ATTO che il Tribunale di Ancona è stato delegato, dal Ministero della Giustizia, alla stipulazione delle convenzioni con gli enti per lo svolgimento di tali attività e che i tipi di convenzioni che il Tribunale ha previsto sono due, di cui uno, per le attività svolte da soggetti ai quali è stata inflitta una condanna per la violazione delle norme al codice della Strada, e l'altra, per i restanti casi;

CONSIDERATO CHE le attività di pubblica utilità, così come indicato nel D.M. 88/2015 art. 2 comma 1 del Ministero della Giustizia hanno per oggetto:

- Attività nel campo della sicurezza e della educazione stradale
- Prestazioni di lavoro a carattere socio assistenziale nei confronti di portatori di handicap, malati, anziani, minori;
- Prestazioni di sostegno didattico a minori e giovani adulti in stato di disagio ;
- Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile;
- prestazioni di tutela del patrimonio ambientale;
- prestazioni di manutenzione decoro di case di cura e beni del patrimonio pubblico ivi compresi giardini e parchi;
- altre prestazioni pertinenti la specifica professionalità del condannato;

DATO ATTO che l'Asp Ambito 9, oltre ad operare in alcuni dei predetti ambiti previsti dalla legge, rientra tra quegli Enti presso i quali può essere svolta l'attività di pubblica utilità, così come disciplinato dall'art. 54, comma 2 del D. Lgs. n. 274/2000 ;

CONSIDERATO che questa ASP intende promuovere e favorire l'applicazione delle disposizioni normative citate, affinché i soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività lavorativa non retribuita in favore della collettività;

DATO ATTO che in ogni caso il numero contemporaneo di persone che presteranno l'attività per l'Ente non potrà essere superiore a n. 1 unità, mediante sottoscrizione di apposita convenzione con il Tribunale di Ancona, e complessivamente di n. 2 unità all'anno;

ATTESO CHE tali attività svolte dai soggetti di cui sopra non verranno retribuite ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n. 274/2000, mentre l'Asp Ambito 9 si farà carico degli oneri derivanti dalla copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, anche mediante polizze collettive;

SPECIFICATO che l'attività non retribuita in favore della collettività in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26 Marzo 2001, verrà espletata nell'ambito delle seguenti strutture :

1. Residenza protetta per anziani Vittorio Emanuele II (manutenzione spazi esterni e piccoli lavori di facchinaggio)
2. Centri diurni per disabili (attività di supporto al personale)
3. Sede dell'Asp Ambito 9 (attività di supporto amm. per area anziani, minori, disagio, disabilità)

VISTO lo schema di convenzione allegata (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, quindi, di aderire alla convenzione del Tribunale di Ancona, demandando al Direttore dell'Asp Ambito 9, l'espletamento dell'iter procedurale da mettere in atto ai fini dell'attuazione del presente atto e ai responsabili dei servizi coinvolti l'inserimento lavorativo per l'espletamento delle attività sopra indicate;

Visto lo Statuto dell'ASP Ambito 9 approvato con deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 8 dell'11.1.2010;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'ASP approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Ente con deliberazione n. 24 del 26/06/2012;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 31/03/2016 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio preventivo economico 2016 e bilancio pluriennale di previsione 2016-2018, e Piano Programmatico pluriennale 2016-2018";

A voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato schema di convenzione tra l'Asp Ambito 9 ed il Ministero della Giustizia (Allegato 1) e, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale di Ancona, per l'effettuazione degli inserimenti, di soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 168 bis C.P. , 464 bis c.c.p. e art.2 comma 1 del D.M. 88/2015;

3. di autorizzare il Direttore dell' Asp Ambito 9 Dott. Franco Pesaresi alla sottoscrizione della Convenzione suddetta, nonché ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni formali che si rendessero necessarie ed opportune in fase di stipulazione dell'atto;
4. di stabilire che la predetta convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione;
5. di individuare nella persona del Direttore dell'Asp Ambito 9 il referente per tutti gli adempimenti e le comunicazioni relativi alla prestazione lavorativa del condannato, nonché alla redazione, terminata l'esecuzione della pena, della relazione conclusiva che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto;
6. di individuare nei Responsabili dei Servizi "area disagio" "area Struttura residenziale per anziani" "area disabilità" "area minori" presso i quali i condannati verranno assegnati, i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa impartendo a costoro le relative istruzioni, nonché di vigilare sull'effettivo svolgimento della stessa anche mediante tenuta di un apposito registro di rilevazione delle presenze;
7. di dare atto che la presente deliberazione comporta oneri a carico del bilancio dell'Asp Ambito 9 per quanto riguarda l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali stimabile in massimo € 271,63 annue;
8. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento relativa alla copertura assicurativa ed infortunistica trova stanziamento nel Bilancio dell'esercizio finanziario relativo a ciascun anno di vigenza della convenzione;
9. di dare atto che non vi sono ulteriori oneri aggiuntivi per la copertura assicurativa di responsabilità civile;
10. di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile dell'istruttoria del presente atto è il dott. Franco Pesaresi ;
11. di trasmettere copia del provvedimento nonché della convenzione sottoscritta al Tribunale di Ancona per gli adempimenti di rito;



1. Ministero della Giustizia

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 168 BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P. E ART. 2 , COMMA 1 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

PREMESSO

Che nei casi previsti dall'art. 168 bis c.p., su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale esterno, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis comma 3 c.p. il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operino in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest'ultimo con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia ha delegato con l'atto allegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2 comma 1 del D.M. 88/2015 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis del codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona di.....,
Presidente del Tribunale di Ancona, giusta la delega di cui in premessa

E

L'ente Asp Ambito 9 nella persona del legale rappresentante pro-tempore
.....;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n.__1__ soggetto svolga presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso le strutture dell'ente le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2 comma del DM 88/2015,:

1. Prestazioni di lavoro a carattere socio- assistenziale nei confronti di portatori di handicap, malati, anziani, minori ;
2. Prestazioni di manutenzione e decoro di case di cura e beni del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini e parchi;
3. Altre prestazioni pertinenti la specifica professionalità del condannato

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita del richiedente, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità della propria sede alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione di misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D.Lvo 9/4/2008 n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo la responsabilità civile verso terzi dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità sono a carico dell'ente che provvederà in caso di eventuale sinistro ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

In ogni caso, l'ente individua sin d'ora i referenti nelle persone di :

1 Responsabile U.O. Disagio

2 Responsabile Casa di Riposo

3. Responsabile Strutture Residenziali per anziani

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente anche per le vie brevi, all'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno inoltre con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3 comma 6 del D.M. In tal caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso la propria sede ai funzionari dell'ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall'art. 141 ter commi 4 e 5 del D.Lvo 28/7/98 n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione prima del termine di cui all'art. 9 in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4 comma 3 del DM 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa fra i contraenti. Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni alla disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo di messa alla prova.

Copia della presente convenzione viene trasmessa al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'Ufficio di esecuzione penale esterna competente.

PER L' ASP AMBITO 9

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ANCONA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. SERGIO MOSCONI

IL SEGRETARIO
F.to Dott. FRANCO PESARESI

La stessa è pubblicata sul sito dell'Azienda Servizi alla Persona (ASP) "Ambito 9"/Ambito Territoriale IX : www.aspambitonove.it

Jesi, lì

IL DIRETTORE
F.to Dott. FRANCO PESARESI
